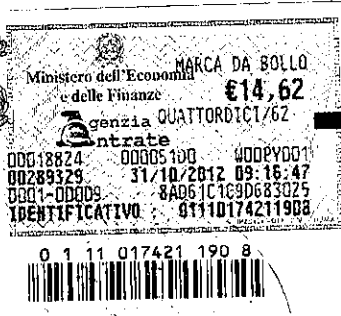




STATUTO

TITOLO I

Costituzione, durata, sede, scopo

Articolo 1 - Costituzione



E' costituito il ASSOCIAZIONE... ANZIANI E PENSIONATI con finalità di promozione sociale ai sensi della legge 07/12/2000 n. 383, dell'art. 5 del D.L. 04/12/1997 n. 460 e per gli effetti della L. R. n. 1/2008 della Regione Lombardia e successive modifiche. L'Associazione AZIANI E PENSIONATI.....di seguito sarà denominata Centro.

Articolo 2 - Durata

Il Centro ha durata illimitata.

Articolo 3 - Sede

Il Centro ha sede in: LURIATE CACCIVIO - VIA XX SETTEMBRE 35

Articolo 4 - Finalità, scopi, strumenti

1 - Il Centro non ha fini di lucro ed è ispirato a finalità di solidarietà, di utilità, di promozione sociale a favore degli associati.

Opera in piena autonomia e secondo il metodo democratico e partecipativo e non pone alcuna discriminazione di appartenenza ai propri soci di carattere religioso, politico, etnico e culturale, di razza, di sesso e nazionalità.

Il Centro si propone come finalità:

- lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni, la rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e pari opportunità fra uomo e donna e rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali degli anziani, in relazione anche alla Legge 328/2000;
- la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale naturale nonché delle tradizioni locali;
- lo sviluppo del turismo sociale culturale e alla promozione turistica di interesse locale;
- l'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- la ricerca e la promozione sociale, culturale e civile delle persone anziane;
- al conseguimento di altri scopi di promozione sociale e volontariato nei confronti degli anziani.

2 - Per conseguire questa finalità, il Centro si propone le seguenti attività:

- predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento e servizi compatibili con gli scopi sociali;
- promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati, attraverso iniziative di natura culturale - ricreativa, ludico - sportiva, sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
- incentivare l'organizzazione di iniziative per sostenere associati in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza e autofinanziamento;
- favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di incontri per reciproci scambi di idee e conoscenza, in collegamento con altre etnie, e le altre generazioni e con le scuole di ogni ordine e grado;
- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che il Centro si propone.

Il Centro potrà partecipare quale socio aderente ad altre Associazioni di anziani, aventi scopi analoghi, nonché partecipare a Enti aventi scopi sociali ed umanitari.

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre alle attività istituzionali, il Centro può svolgere attività complementari per gli iscritti, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 460/97 art. 5, della legge 383/2000 ed ai sensi del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e la Legge 328/2000. Il Centro, aderisce ad una Associazione Nazionale con finalità assistenziali riconosciuta dal Ministero dell'Interno, è ammesso ad avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 25 Agosto 1991 n. 287 art. 3 comma 6) lettera e) e successive modificazioni, potrà allestire nelle sedi in cui sono svolte le attività Istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande ai soci.

Parimenti il Centro per la valorizzazione delle persone anziane potrà organizzare per gli associati viaggi e soggiorni turistici come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale; promuovere attività motoria (organizzazione di corsi di ginnastica riabilitativa e di mantenimento presso il Centro o palestre comunali ed Enti convenzionati); promuovere la partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici e sportivi della vita cittadina; promuovere attività hobbistica, artistica a scopo di mantenere vivi i mestieri tradizionali e altro, nel rispetto delle norme Nazionali e Regionali vigenti.

Il Centro, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale prevalentemente dell'opera di associati che si prestano in forma volontaria e gratuita. Può avvalersi, in caso di particolare necessità, delle prestazioni su contratto autonomo o dipendente, temporaneo o continuativo, secondo le indicazioni di legge in materia, delle prestazioni di personale retribuito, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 5 - Soci

Chi intende aderire all'Associazione deve avanzare richiesta scritta al Comitato di Gestione su apposito modulo, nel quale dichiarano di condividere le finalità dell'Associazione e sono mossi da spirito di solidarietà ed accettano il presente statuto. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Il Comitato di Gestione deve comunicare l'eventuale rifiuto delle domande entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle stesse con lettera di diniego motivata. Accettata la domanda

Il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio del Centro e contemporaneamente diventa socio della struttura provinciale, regionale e nazionale dell'associazione nazionale a cui il Centro stesso aderisce al momento del rilascio della tessera sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota sociale annuale. Le quote associative, in ogni caso, non sono restituibili e rivalutabili, e sono intrasmissibili. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 - Diritti dei soci

Il socio ha diritto di partecipazione a tutte le attività e di godere di tutti i benefici che a loro favore sono stabiliti dallo statuto, di frequentare le strutture del Centro, di informazioni e di controllo stabilite dalle legge dallo statuto. Il socio ha diritto di frequentare anche gli altri Centri aderenti alla stessa Associazione Nazionale di cui fa parte, beneficiando di tutte le attività e servizi, salvo quelle - per norme interne - riservate ai soci di quel Centro, senza acquisire diritto di voto. Il socio, inoltre, ha diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione Nazionale, Regionale e Provinciale di appartenenza.

Il socio può essere eletto negli organismi dirigenti del Centro e dei vari livelli Territoriali e Nazionale ed ha diritto, nel principio del voto singolo, di:

- approvare le variazioni di statuto;
- costituire e variare regolamenti interni;
- eleggere i propri rappresentanti agli organi del Centro, all'Assemblea del Coordinamento Provinciale, Regionale e all'Assemblea Nazionale dei delegati;

Presso la sede sociale sarà tenuto un apposito elenco-registro dei soci.

Articolo 7 - Doveri dei soci

Il socio è tenuto a versare la quota associativa annuale stabilita dal Comitato di Gestione e approvata in Assemblea. I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro nel rispetto del rapporto associativo; possono chiedere il rimborso delle spese documentate sostenute per conto del Centro, secondo le regole dettate dal Comitato e ratificate in Assemblea. Il comportamento verso gli altri è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà e buona fede. In caso di comportamento difforme, il Comitato di Gestione dovrà intervenire ed applicare, secondo la gravità del comportamento, le seguenti sanzioni motivate: richiamo, sospensione e espulsione.

Articolo 8 - Perdita qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte, per recesso, per decadenza e per espulsione.

I provvedimenti relativi alla perdita di socio dovranno essere notificati all'interessato mediante lettera raccomandata.

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci e il Centro in merito ai provvedimenti adottati dal Comitato di Gestione, saranno demandate alla decisione del Collegio dei Probiviri. I soci che intenderanno porre ricorso contro i menzionati provvedimenti del Comitato di Gestione dovranno ricorrere al Collegio dei Probiviri, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Il recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere richiesto dal socio, con domanda scritta indirizzata al Comitato di Gestione. Il socio ha diritto di recesso senza oneri ed ha effetto dalla data della richiesta ed è annotata nel libro soci.

La decadenza, oltre che nei casi previsti dalla legge, è pronunciata nei confronti del socio che venga a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- non abbia versato la quota associativa annuale entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura del tesseramento;
- abbia perduto i requisiti per l'ammissione. La decadenza ha effetto dalla data della delibera di decadenza ed è annotata nel libro soci.
- L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, è pronunciata dal Comitato di Gestione quando:
 - non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni dell'assemblea e del Comitato di Gestione;
 - in qualunque modo danneggi materialmente o moralmente il Centro o i soci.

L'esclusione ha effetto dalla data della delibera di esclusione ed è annotata nel libro dei soci.

Il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

I soci recessi, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa versata.

Articolo 9 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Articolo 10 - Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative annuali dei soci, non restituibili né trasmissibili;
- b) contributi degli associati;
- c) da eventuali contributi di privati, imprese e persone fisiche;
- d) contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali nei confronti degli anziani in conformità ai fini istituzionali;
- e) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- f) donazioni e lasciti;
- g) corrispettivi di attività istituzionali, di attività complementari, di somministrazione di alimenti e bevande e dell'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- h) corrispettivi di attività commerciali, svolte nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dei dettati delle leggi 460/97 e 383/2000;

Articolo 11 - Esercizio finanziario

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio Preventivo, unitamente al programma per l'anno successivo, deve essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di spettanza. Esso deve essere depositato presso la sede sociale, a disposizione degli associati, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 (trenta) aprile successivo all'esercizio. Esso deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali, complementari, eventualmente commerciali, nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionate o in regime di accreditamento. Il bilancio deve essere depositato nella sede sociale almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione per l'esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

I Bilanci, preventivo e consuntivo, sono predisposti dal Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione nel presentare il Bilancio Consuntivo predispone una relazione sull'attività svolta (Bilancio Sociale).

Articolo 12 - Avanzo di Gestione e Fondi di Riserva

Gli avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.

L'eventuale avanzo di gestione è accantonato in parte, in misura non superiore al 20%, al fondo di riserva e il restante importo sarà destinato al finanziamento delle attività istituzionali e/o sociali dell'Associazione.

Articolo 13 – Organi sociali

Gli organi del Centro sono:

1. L'assemblea dei soci;
2. Il Comitato di Gestione;
3. Il Presidente;
4. Il Tesoriere/Amministratore;
5. Il Collegio dei Revisori;
6. Il Collegio dei Proviviri.

X Tutte le cariche sociali elettive sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive documentate e sostenute per conto dell'Associazione e autorizzate dal Comitato di Gestione secondo norme elaborate dallo stesso ed approvate dall'Assemblea dei soci.

Articolo 14 – L'assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ai sensi di legge è competente a deliberare decisioni inerenti tutte le tematiche del Centro tutte le volte che lo ritiene opportuno e delegare gli organi istituzionali del Centro per la gestione. E' presieduta dal Presidente stesso o da un delegato nominato dall'assemblea.

La convocazione deve essere effettuata almeno una volta all'anno dal Comitato di Gestione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso dal locale della sede sociale, la data e l'ora di prima e seconda convocazione; questa ultima deve avere luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

La convocazione è effettuata con avviso affisso all'albo della sede sociale e con altre forme decise dal Comitato di Gestione almeno 15 (quindici) giorni prima della data della prima convocazione.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) elabora gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approva i bilanci - preventivo e consuntivo;
- c) nomina e revoca i membri del Comitato di Gestione;
- d) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri;
- e) effettua proposte per le attività istituzionali, complementari e commerciali;
- f) delibera sulle modifica dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- g) approva l'eventuale regolamento interno di cui all'art. 23 del presente statuto.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci iscritti nel libro soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono valide se raggiungono la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria è convocata altresì quando ne facciano richiesta 1/10 (un decimo) degli associati o un terzo dei membri del Comitato di Gestione, in ambedue i casi la richiesta deve essere motivata e la convocazione deve essere effettuata entro 30 giorni.



L'Assemblea straordinaria per le modifiche allo Statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti, con voto favorevole della maggioranza dei presenti purché superiore al dieci per cento (10%) dei Soci iscritti alla data di convocazione dell'Assemblea.

Per lo scioglimento dell'Associazione si rimanda all'art. 22.

L'Assemblea straordinaria è convocata altresì quando ne facciano richiesta 1/3 (un terzo) degli associati o un terzo dei membri del Comitato di Gestione, in ambedue i casi la richiesta deve essere motivata e la convocazione deve essere effettuata entro 30 giorni.

Articolo 15 – Comitato di gestione

Il Comitato di Gestione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti fra i soci dell'Assemblea, che preventivamente ne fissa il numero.

Non è compatibile la carica di Consigliere del Comitato di Gestione con cariche elettive in Amministrazioni Locali, Enti pubblici, Asl, sindacali, politiche e con cariche direttive in aziende che abbiano rapporti di interesse commerciale o finanziario con il Centro, con componenti dei direttivi di altre Associazioni con gli stessi scopi statutari e anche per i coniugi dei consiglieri in carica.

I componenti il Comitato di Gestione svolgono gratuitamente le proprie attività, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Comitato di Gestione elegge nel suo seno il Presidente, il V. Presidente, il Tesoriere / Amministratore, e il Segretario anche un socio al di fuori del Comitato di Gestione, tali cariche non sono cumulative.

I componenti il Comitato di Gestione non contraggono per effetto della loro gestione altre responsabilità di fronte a terzi che quella determinata dal codice civile.

Il componente il Comitato di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipi per 3 (tre) volte consecutive alle riunioni, può essere dichiarato decaduto dalla carica dal Comitato stesso, in tal caso, il Comitato di Gestione provvede a sostituirlo con il primo dei non eletti.

Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare e comunque quando ne sia richiesta la convocazione da parte di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti o di almeno 15% (quindici %) degli iscritti con richiesta scritta e motivata.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Di ogni riunione del Comitato di Gestione dovrà essere redatto il relativo verbale.

In caso di parità nelle votazioni prevale la proposta che riporta il voto determinante del Presidente o del V. Presidente se il Presidente è assente.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o affissione all'albo, non meno di 8 (otto) giorni prima della riunione. Nei casi di documentata urgenza si può effettuare la convocazione a mezzo telefono, fax, e-mail o in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

In carenza delle formalità stabilite nel comma precedente, il Comitato di Gestione si reputa validamente costituito quando sono presenti metà più uno dei componenti del Comitato stesso.

In caso di dimissioni dei Consiglieri subentrano i non eletti, andando in ordine di graduatoria, che devono essere approvati dall'Assemblea; raggiunto il 50 % più uno di dimissioni deve essere riconvocata l'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

A tutte le riunioni del Comitato di Gestione sono invitati i membri del Collegio dei Revisori che pur avendo libertà di parola non hanno diritto di voto.

Articolo 16 - Presidente

Il Presidente ha tutti i poteri conferitigli dall'Assemblea, è il legale rappresentante dell'Associazione.

Nei casi di necessità ed urgenza egli può deliberare su proposte che successivamente presenta, per presa conoscenza ed approvazione, alla prima riunione utile del Comitato di Gestione.

Convoca e presiede il Comitato di Gestione, apre e chiude conti correnti bancari e/o postali.

Ha la firma disgiunta con il tesoriere ed eventualmente con il V. Presidente sui predetti conti bancari.

Conclude e sottoscrive atti pubblici e/o privati, assume obbligazioni in nome e per conto del Centro.

Può affidare parte dei suoi poteri a membri del Comitato di Gestione con specifica delega.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni sono esercitate dal V. Presidente.

Dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Articolo 17 - Vice Presidente

Coadiuvare il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Articolo 18 - Tesoriere/Amministratore

Il Tesoriere è il responsabile dell'esecuzione delle delibere finanziarie del Centro e della tenuta dei libri contabili (prima nota, inventari, beni ammortizzabili).
Cura la redazione del rendiconto consuntivo e della programmazione preventiva sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato di Gestione.
Dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Articolo 19 - Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Comitato di Gestione, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci e ai verbali di Assemblea.
Dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Articolo 20 - Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo ed ha i doveri ed i poteri regolamentati dal Codice Civile ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci al di fuori dei componenti il Comitato di Gestione.

Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, accerta le giacenze di cassa, controlla la regolarità dei registri e redige verbale per ogni visita.
Controlla il bilancio consuntivo e predispone apposita relazione da allegare al bilancio stesso.
E' nominato nel corso dell'Assemblea nella quale vengono eletti i componenti il Comitato di Gestione

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti eleggono nel suo seno il Presidente, svolgono gratuitamente le proprie attività, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Articolo 21 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci. Il Collegio dei Probiviri interviene in ogni controversia sorta tra i Soci e tra questi e gli organi dell'Associazione.

Esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di sospensione e d'espulsione nonché sulle controversie di cui sopra comunicandole al Comitato di Gestione per l'Assemblea dei soci.

I componenti il Collegio dei Probiviri eleggono nel suo seno il Presidente, svolgono gratuitamente le proprie attività, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Articolo 22 - Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati delibera sullo scioglimento dell'Associazione con l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalle leggi vigenti.

Articolo 23 - Regolamento di attuazione dello Statuto

Il Consiglio di Gestione potrà elaborare il Regolamento di attuazione dello Statuto che sottoporrà, per l'approvazione, alla prima Assemblea utile.

Articolo 24 – Rinvio a leggi

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute e le norme di leggi: 460/1997, 383/2000 e della legge 328/2000 legge Regionale 1/2008 e eventuali successive modifiche.

Articolo 25 – Nota Finale

L'Associazione di Promozione Sociale è regolamentata oltre che dalle leggi, anche dal Codice Civile art. 36.

Articolo 26 – Norme Transitorie

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme Nazionali e Regionali in vigore. Eventuali modifiche imposte da organi istituzionali saranno accolte dal Consiglio Direttivo, adeguando lo Statuto, e presentate per la ratifica alla prima assemblea utile.

* * * *

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci il giorno 28/10/2012 come risulta dal registro dei Verbali delle Assemblee.

31 OTT 2012 6800
163 Cubo



IL FUNZIONARIO
Giuseppe Congiu

"Firma in delega del Direttore
Provinciale
Alessandro PERROTTA"

